



Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della
Ricerca



Unione Europea

Istituto Comprensivo Statale
"MICHELE PURRELLO"

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
Via Fondo di Gullo, s.n. - 95027 SAN GREGORIO di Catania
Tel. 095524407) - fax 0957213296
ctic86100r@istruzione.it – ctic86100r@pec.istruzione.it
c.f. 80011180876 - www.purrello.it



Regione Sicilia



"Cittadini domani"

ICS "M. PURRELLO"-S. GREGORIO
Prot. 0002689 del 09/04/2020
(Uscita)

REGOLAMENTO SUL COMODATO D'USO DI TABLET, NOTEBOOK e SIM DATI

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

➤ Viste le Indicazioni Ministeriali concernenti lo svolgimento della Didattica a distanza, ADOTTA il seguente **Regolamento sul comodato d'uso gratuito** con delibera del Consiglio d'Istituto n. 249 del 08 aprile 2020, che integra il Regolamento d'Istituto.

Il presente regolamento sarà valido anche al termine dell'attuale emergenza, qualora si rendesse necessario ricorrere all'istituto del Comodato d'uso.

Articolo 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina l'acquisizione di beni e servizi concessi in comodato d'uso gratuito e gli adempimenti conseguenti al fine di fornire linee di comportamento omogenee e trasparenti in materia.

Articolo 2 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intende:

- per contratto di comodato, secondo la definizione datane dall'art. 1803 c.c. il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta;
- comodante: chi concede beni e servizi in comodato;
- comodatario: chi riceve beni e servizi in comodato;
- consegnatario: chi utilizza, custodisce, conserva il bene/servizio.

Articolo 3 - ISTITUZIONE COMODATO D'USO GRATUITO

1. Il Consiglio di Istituto istituisce un servizio di comodato d'uso gratuito dei tablet e dei notebook, precisati al comma 2., destinato ai genitori degli alunni e agli alunni iscritti e frequentanti, che soddisfano i requisiti indicati all'art. 4.

2. Sono oggetto di comodato d'uso:

- Tablet, notebook, sim dati.

Articolo 4 -DESTINATARI E DURATA

1. Destinatari della concessione sono gli alunni e gli studenti precisati all'art.3 i cui genitori ne facciano richiesta e che appartengono a nuclei familiari con ISEE non superiore a € 30.000; in caso di parità di terra conto di numero di figli in età scolare (scuola dell'obbligo) presenti nel nucleo familiare.

2. Non si accetteranno domande sprovviste di modello ISEE, di firma del richiedente o di documento in corso di validità.

3. I beni oggetto di comodato d'uso richiesti in comodato d'uso verranno concessi fino ad esaurimento della disponibilità e per la durata dell'emergenza e comunque non oltre il termine dell'anno scolastico in corso. Cessata l'emergenza, qualora si renda necessario ricorrere all'Istituto del Comodato d'uso, per "durata" dovrà intendersi il periodo che va dalla consegna del bene oggetto del comodato alla conclusione dell'anno scolastico in corso al momento della consegna o alla decadenza della condizione di "studente" dell'istituto o al trasferimento in altro Istituto.

Articolo 5- MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL COMODATO

I genitori interessati al servizio di comodato d'uso, dovranno farne richiesta e firmare una dichiarazione su appositi modelli presenti sul sito istituzionale.

Art. 6 - Obblighi del comodatario

a) Il genitore comodatario si impegna, per tutta la durata del comodato, a vigilare affinché l'alunno custodisca e conservi il bene con la massima diligenza, utilizzi l'apparecchiatura concessa in uso esclusivamente a supporto dell'attività didattica e la restituisca alla scadenza del contratto di comodato d'uso, integra come ricevuta.

b) Il comodatario riceve il bene nuovo, in perfetto stato di funzionamento ed integro in ogni sua parte.

c) Il comodatario si assume e prende in carico, per tutta la durata del comodato, delle spese di uso del bene, di ordinaria e straordinaria manutenzione, ancorché urgenti, nonché di riparazione del bene in caso di danneggiamento o di malfunzionamento, ad esclusione delle garanzie di legge sul bene, nonché si impegna e si riconosce debitore nei confronti del comodante del risarcimento del danno qualora il bene all'atto della restituzione presenti difetti, guasti, rotture o malfunzionamenti.

d) Il comodatario si impegna, per tutta la durata del comodato, a provvedere direttamente e presso il proprio domicilio, alla ricarica della batteria del bene consegnato in comodato.

e) È cura del comodatario mettere in pratica le buone norme di conservazione dei dati personali all'interno dello strumento, procedendo ad attività di messa in sicurezza degli stessi con le tempistiche che egli riterrà opportune. L'Istituto scolastico non può essere in nessun caso ritenuto responsabile della perdita di dati personali o scolastici memorizzati all'interno del bene.

f) La strumentazione informatica concessa in comodato d'uso non potrà essere concessa in godimento, neppure temporaneo, a terzi né a titolo gratuito né a titolo oneroso.

Art. 7 – RESPONSABILITÀ DEL COMODATARIO

a) Il comodatario, per tutta la durata del comodato, si assume ogni responsabilità civile e penale per uso improprio del bene, per uso non autorizzato anche da parte di terzi nonché per eventuali danni arrecati a terzi.

b) Il comodatario, per tutta la durata del comodato, è costituito custode del bene ed è direttamente ed esclusivamente responsabile verso il comodante ed i terzi per danni derivanti da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso del bene.

c) I danni in qualsiasi modo arrecati alla strumentazione dovranno essere rimborsati all'Istituto.

Art. 8 – PERIMENTO

Il perimento del bene oggetto del comodato è ad esclusivo rischio del comodatario, salvo quanto previsto dall'art. 1805 del Codice Civile (*Perimento della cosa - Il comodatario è responsabile se la cosa perisce per un caso fortuito a cui poteva sottrarla sostituendola con la cosa propria, o se, potendo salvare una delle due cose, ha preferito la propria.*). Parimenti, se il bene non verrà restituito nei termini, l'eventuale perimento sarà a carico del comodatario, salvo che questi provi che il bene sarebbe comunque perito nonostante l'uso diverso o la mancata restituzione.

Art. 9 – Furto/Smarrimento

In caso di furto o smarrimento il bene non verrà sostituito e il comodatario si impegna a consegnare all'Istituto copia della relativa denuncia all'autorità competente e a riacquistare il bene o un dispositivo di modello successivo con caratteristiche non inferiori, la cui proprietà verrà acquisita dall'Istituto; il comodatario consegnerà all'Istituto la strumentazione acquistata con la documentazione in originale relativa all'acquisto, ai fini della annotazione del bene nell'inventario dell'Istituto.

Art. 10 - CONTROLLI

Al comodatario è fatto divieto esplicito di modificare la configurazione e/o versione del sistema operativo, così come di eseguire attività cosiddette di "Rooting" sullo stesso. Lo studente non ha facoltà di installare software aggiuntivi o aggiornamenti, oltre a quelli autorizzati dai docenti. L'istituzione scolastica, nella persona del Dirigente Scolastico, può incaricare il proprio personale di ispezionare la strumentazione o fare ispezionare il bene ad esterni e rilevare l'uso che ne è stato fatto. Il Comodatario è altresì informato del fatto che l'Istituzione scolastica all'interno del sistema di gestione e controllo, raccoglie per i fini consentiti dalla legge i registri di navigazione di tutti gli apparati in possesso.

Art. 11 - RESTITUZIONE STRUMENTAZIONE E PENALE

- a) Decorsa la durata, il comodatario si impegna a restituire il bene al comodante allo stato in cui gli viene consegnato, fatto salvo il normale deterioramento per effetto dell'uso; eventuali contestazioni da parte del comodante circa lo stato del bene dovranno essere improrogabilmente sollevate in sede di sottoscrizione del verbale di restituzione.
- b) L'obbligo di restituzione nasce alla conclusione della durata prevista, nonché per i casi di risoluzione contrattuale, decadenza della qualifica di studente, trasferimento in altro istituto.
- c) All'atto della restituzione del bene il comodatario nulla può pretendere nei confronti dell'Istituto nel caso in cui abbia caricato sullo strumento applicazioni a pagamento.
- d) In caso di restituzione dell'apparecchiatura non integra, l'Istituto richiederà a titolo di risarcimento del danno il costo della riparazione o l'intero valore iscritto in inventario.
- e) Nel caso il comodatario ritardi la restituzione del bene comodato per cause a lui ascrivibili e non derivanti da impedimenti causati da terzi o dal comodante, pagherà al comodante una penale, che le parti convengono pari a € 5,00 per ogni giorno di ritardo di consegna e dovrà risultare per iscritto sul verbale di riconsegna.

Art.12 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, si conviene espressamente che il contratto di comodato si risolverà di diritto nel caso in cui il comodatario utilizzi il bene per un uso diverso da quello pattuito. Sono ipotesi di risoluzione, a titolo esemplificativo: la cessione del bene a qualsiasi titolo a soggetto diverso dallo studente assegnatario, il danneggiamento volontario o gravemente colposo oltre all'uso improprio del bene. Ad ogni modo in caso di inadempimento da parte del comodatario degli obblighi di cui agli articoli precedenti, il comodante ha facoltà di chiedere l'immediata restituzione del bene, oltre al risarcimento degli eventuali danni.